



98077

COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV. MESSINA)**Area di Vigilanza**
Comando Polizia Municipale

Ord. n.10/019 P.M.

li, 01 Aprile 2019

Oggetto: Divieto di sosta e di transito veicolare giorno 07.04.2019 per svolgimento gara ciclistica denominata:
“ 13° Gran Fondo della Ceramica” – Integrazione all’Ord .n. 09/019 P.M. del 21 Marzo 2019.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Vista la richiesta presentata dal Sig. Catanzaro Sebastiano, nato a Motta d’Affermo il 12.02.1951 e residente a S. Stefano di Camastra, in via Marina n. 48, nella qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva “Bici Club Stefanese” con sede in S. Stefano di Camastra, con la quale, in occasione della manifestazione sportiva denominata “13° Gran Fondo della Ceramica” che si terrà giorno 07.04.2019, chiede di vietare la sosta ed il transito veicolare in alcune Vie del Paese;

Visto l’itinerario della suddetta manifestazione che interessa le seguenti strade: Via Piazza Luca della Robbia, Via Convento, Via Nazionale e Via Vittoria S.S. 113;

Ritenuto integrare, l’Ord. N.09/019 del 21 Marzo 2019;

Ritenuto opportuno, vietare la sosta ambo i lati ed il transito veicolare nelle seguenti Vie:

Via Nuova , Via Stoviglieri dall’incrocio di Via Pirandello fino all’incrocio di Via Convento;

Via A. Garofalo e Via F. Riso, dall’incrocio di Via Pirandello fino a P.zza Luca della Robbia;

Via P. Perez, dall’incrocio di Via Ameglio fino all’incrocio di Via Convento;

Che i divieti di sosta, saranno evidenziati con segnaletica estemporanea costituita da nastro zebrato e avvisi indicanti l’ora e la motivazione dell’inizio del divieto;

Visti gli artt. 7 e 9 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i e relativo regolamento di attuazione;

Vista la determina Sindacale n°53 del 18/09/2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto Isp. Sup. di P.M. le funzioni di cui all’art. 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato dall’art. 6 della Legge n° 127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con l’art. 2 della L.R. n° 23/98;

Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

Integrare l’Ord. N. 09/019 del 21 Marzo 2019 vietando la sosta ambo i lati ed il transito veicolare nelle seguenti Vie:

Via Nuova , Via Stoviglieri dall’incrocio di Via Pirandello fino all’incrocio di Via Convento;

Via A. Garofalo e Via F. Riso, dall’incrocio di Via Pirandello fino a P.zza Luca della Robbia;

Via P. Perez, dall’incrocio di Via Ameglio fino all’incrocio di Via Convento;

In tutte le intersezioni del percorso della gara la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dall’automezzo autorizzato dalla società organizzatrice ed in ogni caso ciascun punto non potrà essere chiuso oltre a **15 minuti** calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo anche se al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra specificata);

- è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell’organizzazione;
- È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

L’organizzatore predisporrà un idoneo servizio e, con proprio personale, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

Si precisa che l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile o penale che resta a carico dell’organizzatore qualora si verificassero incidenti durante la suddetta manifestazione;

Si avvisa, che in caso di emergenza l’Associazione organizzatrice è obbligata a sospendere la gara tempestivamente.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Notificare il presente Provvedimento al Presidente dell'Associazione Sportiva "Bici Club Stefanese" di Catanzaro Sebastiano;

Publicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali".

Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di gg. 120, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line.

Il Capo dell'Area di Vigilanza
Il Comandante della Polizia Municipale
(Isp. Sup. A. Cannata)

